

P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020
Avviso Pubblico N. 4/FSE/2018 approvato con Decisione C(2015)5854 del
13/08/2015
Corso ITS VIII Ciclo
“Tecnico Superiore in Marketing Digitale delle Imprese Agroalimentare”
(Acronimo: MiDia)

Docente: dott.ssa Antonella Colucci Carluccio

**AREA: Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema
Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari**
UF: Organizzazione delle filiere agroalimentari



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

La **filiera agroalimentare** consiste nell'insieme di tutte le imprese, anche entità istituzionali, che contribuiscono a qualunque titolo nella produzione di un bene finale.

Si parte dalle materie prime e si arriva fino alla consegna del prodotto al consumatore finale.

Stakeholders della **filiera**, letteralmente sono i “portatori d'interesse”:

- imprenditori,
- consumatori,
- consulenti,
- rappresentanze di categoria come associazioni sindacali (RSA) dove i lavoratori sono coinvolti nelle filiere.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Filiere Produttive



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Con il termine "**filiera agroalimentare**" s'intende tutto il processo che porta alla realizzazione di un prodotto alimentare finito, a partire dalla materia prima fino a ciò che arriva sulla nostra tavola del consumatore.

La filiera coinvolge diversi soggetti:

- **Agricoltori/Allevatori,**
- **Industria di trasformazione,**
- **Industria di confezionamento,**
- **Trasportatori,**
- **Distributori,**
- **Commercianti all'ingrosso e al dettaglio fino ad arrivare al**
- **Consumatore.**



Sistema filiera agroalimentare

Definizione di imprenditore:

art. 2082 cod. civile, comma 1

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Definizione di imprenditore
agricolo:

art. 2135 cod. civile, comma 1

È imprenditore agricolo chi
esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera



Definizione di imprenditore agricolo:

art. 2135 cod. civile, comma 2

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di **un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso**, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine...



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera



Definizione di imprenditore agricolo: art. 2135 cod. civile, comma 3

...nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Definizione di imprenditore agricolo:

art. 2135 cod. civile, comma 3



Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

**OCCHIO
ALLA
DIFFERENZA!**



Definizione
di azienda
Art. 2555
cod. civile



L'azienda è il
complesso dei
beni organizzati
dall'imprenditore
per l'esercizio
dell'impresa.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Differenza tra azienda e impresa:

L'azienda individua un complesso di beni

L'impresa è l'attività economica esercitata dall'imprenditore.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera: definizioni e ruoli

Definizione di imprenditore agricolo: art. 2135 cod. civile



Viene, poi, precisato che le attività agricole principali devono essere dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o marine.

Con la nuova definizione di imprenditore agricolo il legislatore ha, dunque, voluto ricomprendere nell'area dell'impresa agricola ogni attività basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico ovvero di un fase essenziale del ciclo stesso.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Definizione di imprenditore agricolo:
art. 2135 cod. civile



Ciò fa sì che siano definite attività agricole anche quelle attività come l'apicoltura o l'allevamento di maiali per l'ingrasso che in passato erano state ricondotte alla fattispecie dell'impresa agricola solo in via interpretativa.

Le coltivazioni del fondo, selvicoltura e allevamento di animali possono essere svolte anche senza la connessione diretta con il terreno, anche se la norma fa riferimento ad un utilizzo potenziale. Così, ad esempio, le coltivazioni in serra o la funghicoltura, che vengono esercitate su piani rialzati hanno comunque carattere agricolo.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Definizione di imprenditore agricolo:
art. 2135 cod. civile



Ciò fa sì che siano definite attività agricole anche quelle attività come l'apicoltura o l'allevamento di maiali per l'ingrasso che in passato erano state ricondotte alla fattispecie dell'impresa agricola solo in via interpretativa.

Le coltivazioni del fondo, selvicoltura e allevamento di animali possono essere svolte anche senza la connessione diretta con il terreno, anche se la norma fa riferimento ad un utilizzo potenziale. Così, ad esempio, le coltivazioni in serra o la funghicoltura, che vengono esercitate su piani rialzati hanno comunque carattere agricolo.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Definizione di imprenditore agricolo:

art. 2135 cod. civile



L'attività agricola è tale ancorchè abbia per oggetto una sola fase necessaria del ciclo produttivo di carattere vegetale o animale e non l'intero processo. Così, ad esempio, la coltivazione delle piante non deve aver inizio dal seme, ma può essere ricompreso anche l'acquisto della piantina già formata a condizione che la successiva fase di produzione comporti una crescita qualitativa e quantitativa del bene.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Definizione di imprenditore agricolo:

art. 2135 cod. civile



E' considerata agricola anche l'attività di prestazioni di servizi a condizione che sia svolta con le macchine e attrezzature prevalentemente e normalmente usate in agricoltura. Quindi l'acquisto di una macchina (ad esempio, per lo sgombero della neve) che non viene utilizzata nel fondo, produce servizi di carattere commerciale.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Le attività connesse



Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono da considerarsi attività connesse quando presentano i seguenti requisiti:

- ❖ Requisito soggettivo
- ❖ Requisito oggettivo



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Le attività connesse



Requisito soggettivo:

L'imprenditore che svolge attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli deve essere lo stesso imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco o l'allevamento di animali.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Le attività connesse



Requisito oggettivo:

I prodotti oggetto di tali attività devono provenire prevalentemente dall'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento esercitata dall'imprenditore agricolo (concetto di prevalenza).



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Le attività connesse




Requisito oggettivo:

ad esempio, l'attività di macellazione, finora considerata commerciale, può rientrare nell'agricoltura se gli animali macellati sono stati allevati prevalentemente nell'azienda agricola.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera



Piccolo imprenditore agricolo o coltivatore diretto


(art. 2083 c.c.)

È definito coltivatore diretto “il piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia e che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all’allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l’allevamento del bestiame”.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera



Piccolo imprenditore agricolo o coltivatore diretto

(art. 2083 c.c.)

L'attività deve essere svolta in modo abituale e prevalente per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell' art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità sussiste quando l'attività è svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupa il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisce la sua maggior fonte di reddito.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera



Imprenditore agricolo
professionale (IAP)

Decreto legislativo 29
marzo 2004 n. 99



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera



Imprenditore agricolo professionale (IAP)

È “IAP” colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all’attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99).



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Zone svantaggiate di cui all'art. 17 del reg. CE n. 1257/99

Si avverte che le zone svantaggiate comprendono le zone di montagna, altre zone svantaggiate definite come zone minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale ed infine, zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici. Solo alcune tra le Regioni hanno elencato tutte le zone svantaggiate del proprio territorio in base alla suddetta tripartizione, la maggior parte di esse ha preferito accorpate nella dicitura "zone svantaggiate" anche i comuni montani. Ulteriore annotazione riguarda la delimitazione delle zone svantaggiate: la citazione "comuni parzialmente svantaggiati" significa che sono ammesse a quel particolare regime solo alcune zone censuarie con i rispettivi fogli di mappa, non specificati.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Zone svantaggiate di cui all'art. 17 del reg. CE n. 1257/99

Esempio: in Provincia Brindisi:

Elenco zone minacciate di spopolamento Dir.
75/268/CEE art. 3 par. 4

Comuni totalmente delimitati

Ceglie Messapica, Cisternino, San Michele
Salentino, Villa Castelli

Comuni parzialmente delimitati

Fasano, Ostuni



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera



Imprenditore agricolo professionale (IAP)

Lo IAP rappresenta quindi, una figura moderna di imprenditore del settore agricolo, un soggetto che riveste un ruolo organizzativo e dirigenziale e non meramente esecutivo e manuale.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera



Imprenditore agricolo professionale (IAP)

Dunque due sono i requisiti essenziali:

- a) che venga dedicata all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;
- b) che si ricavi dalle attività svolte almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Le società agricole

Per società agricola si intende. Innanzitutto. quella società di persone, di capitali o cooperativa che abbia come oggetto **esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, individuate dall'art. 2135 del codice civile.**

La ragione sociale della società in questione deve sempre contenere l'indicazione "società agricola".



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Le società agricole

Art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 99/2004 :

Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora, oltre alla previsione nell'oggetto sociale dello statuto dell'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ricorrano le seguenti condizioni:



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Le società agricole

Art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 99/2004

a) nel caso di **società di persone** qualora almeno **uno dei soci** sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta dal socio accomandatario)



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Le società agricole

Art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 99/2004

b) nel caso di **società cooperative** qualora almeno **un quinto dei soci** sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Le società agricole

Art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 99/2004

c) nel caso di **società di capitali** quando almeno un amministratore sia imprenditore agricolo professionale



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

I requisiti per le società	
Tipologia società	Ulteriori requisiti soggettivi
Società di persone	Almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP. Per le SAS la qualifica si riferisce ai soci accomandatari
Società cooperative	Almeno un quinto dei soci deve possedere la qualifica di IAP
Società di capitali	Almeno un amministratore deve possedere la qualifica di IAP



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

Forme
giuridiche
delle
imprese



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Le attività economiche si dividono
in
ATTIVITÀ D'IMPRESA
che si concretizzano in cessione
di beni o servizi

**IN ATTIVITÀ DI
LIBERA PROFESSIONE,**
in cui vi è la prestazione di
un'attività intellettuale o artistica,
quale ad esempio, un servizio di
carattere professionale o a una
consulenza.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

L'attività di impresa può essere svolta tramite:

IMPRESA INDIVIDUALE:
attività svolta da una singola
figura imprenditoriale



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

SOCIETÀ DI PERSONE:

attività svolta da un gruppo di persone, riunite in un ente societario, che svolgono insieme un'attività d'impresa; la società può essere amministrata da uno o più soci

FORME POSSIBILI:

società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice;



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

SOCIETÀ DI CAPITALI:

più persone, ovvero i soci, costituiscono un ente giuridico totalmente autonomo, apportando capitali; la guida della società è affidata agli amministratori

FORME POSSIBILI:

la società a responsabilità limitata, la società per azioni, la società in accomandita per azioni.

Particolari forme di società di capitali sono le società cooperative, a scopo mutualistico, e le imprese sociali.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

La s.s. è formata da un gruppo di persone (i soci) che decidono di svolgere insieme un'attività di impresa.

La società può essere amministrata da uno o più soci.



La s.s. non può svolgere attività commerciale. In agricoltura è molto diffusa



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

La costituzione di una s.s. non è soggetta a forme speciali e può quindi essere effettuata anche verbalmente; occorre la forma scritta, attraverso atto pubblico o scrittura privata, quando include il conferimento in proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari.



La costituzione della s.s. non richiede requisiti a livello patrimoniale.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Nella s.s., l'amministrazione della società, se non è pattuito diversamente, spetta a ciascun socio, disgiuntamente dagli altri, che potrà quindi amministrare e compiere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale; in alternativa è possibile prevedere il metodo dell'amministrazione congiunta che può essere prevista all'unanimità, con il consenso di tutti i soci, o a maggioranza del consenso degli amministratori.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Nella società semplice, tutti i soci rispondono per le obbligazioni sociali, a meno che non ci sia un esplicito ed evidente patto contrario; per obbligazione sociale si intende il debito contratto nell'esercizio delle attività sociali, a cui i soci fanno fronte con tutto il loro patrimonio personale; i creditori possono rivalersi sul patrimonio di uno qualunque dei soci, i quali rispondono l'uno per l'altro (responsabilità solidale).



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società in nome collettivo - S.N.C.

Rispetto alla società semplice, il contratto di costituzione deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e ha un contenuto minimo stabilito per legge.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società in accomandita semplice - S.A.S.

Le norme sono le stesse che regolano la società in nome collettivo, con la compresenza di due categorie di soci, da indicare nell'atto costitutivo, che si differenziano per poteri e responsabilità loro attribuiti



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

I soci accomandanti sono responsabili per le obbligazioni sociali nei limiti della quota di capitale che hanno conferito e non possono essere investiti di potere amministrativo



Solo i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e solo a loro può essere conferita l'amministrazione della società.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società a responsabilità limitata- S.R.L.



I soci hanno una responsabilità limitata alla quota sottoscritta; per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio (autonomia patrimoniale). L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Nella s.r.l. è previsto un capitale minimo di 1 euro, con l'obbligo di raggiungere i 10.000 euro; i conferimenti possono essere costituiti da denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi. Se il capitale sociale è inferiore a 10.000 euro, il conferimento può essere effettuato solo in denaro.



Le partecipazioni dei soci sono costituite da quote e non possono essere rappresentate da azioni; sono liberamente trasferibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

I diritti sociali di voto e di partecipazione agli utili spettano ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni possedute, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo; le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti effettuati.



L'amministrazione può essere affidata ad un amministratore unico o a più amministratori (Consiglio di Amministrazione) nominati dall'assemblea dei soci: l'organo di controllo, cui spetta anche la revisione legale dei conti, può essere costituito da un Sindaco Unico, da un Collegio Sindacale o da una società di revisione; se nell'atto costitutivo non è specificato, si intende costituito da un Sindaco Unico.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società a responsabilità limitata con un unico socio
- S.R.L. Unipersonale

Si applicano le norme relative alle società a responsabilità limitata, ma l'intero capitale sociale deve essere sottoscritto e versato all'atto della costituzione e nella denominazione della società dovrà sempre comparire la dicitura "a socio unico"



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

*Società a responsabilità limitata con un unico socio -
S.R.L. Unipersonale*



Per creare una **SRL Unipersonale** basta un semplice **atto pubblico**. Le uniche regole da rispettare sono il **tetto massimo** e il **versamento in un'unica soluzione del capitale sociale**. Per quanto riguarda il tetto massimo, il capitale sociale non può superare i diecimila euro e non può essere più basso di un euro. Il capitale sociale deve essere versato tutto insieme



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

*Società a responsabilità limitata con un unico socio -
S.R.L. Unipersonale*



In caso di debiti, la **SRL Unipersonale** ha le stesse regole delle società a responsabilità limitata. I creditori potranno rifarsi solamente sul capitale della società e non potranno “attaccare” il patrimonio del socio unico. La **responsabilità diventa illimitata** solamente nel caso in cui il socio non abbia versato tutto il capitale sociale nel momento di creazione dell’azienda o se non abbia pubblicizzato l’unicità del socio.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

*Società semplificata a responsabilità limitata -
S.S.R.L.*

Nuovo tipo di società per le persone fisiche, introdotto dal D.L. n. 1/2012 e modificato dall'art. 9 del D.L. n. 76/13. Le procedure per costituire questo nuovo tipo di società sono, appunto, semplificate ed è sufficiente un capitale sociale di 1 euro.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Nella denominazione della società deve comparire la dicitura “S.r.l. semplificata”



Può essere costituita solo da persone fisiche, anche da un solo socio, senza alcun limite di età. Il capitale sociale deve obbligatoriamente essere compreso tra 1 euro e 9.999,99 euro, integralmente versato all'atto della costituzione.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Nella s.r.l.s. i conferimenti devono essere fatti in denaro. Possono rivestire la carica di amministratore anche persone fisiche non socie



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società per azioni - S.P.A.

I soci hanno una responsabilità limitata alla quota sottoscritta, rappresentata da azioni; per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio (autonomia patrimoniale); l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

È previsto un capitale minimo (120.000 euro);
i conferimenti possono essere costituiti da denaro,
beni in natura o crediti



Le partecipazioni dei soci sono costituite da azioni e
sono liberamente trasferibili.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo, i diritti sociali (diritto di voto e di partecipazione agli utili) spettano ai soci in misura proporzionale al numero di azioni possedute.



L'amministrazione può essere affidata ad un amministratore unico o a più amministratori (Consiglio di Amministrazione) nominati dall'assemblea dei soci; l'organo di controllo è costituito dal Collegio Sindacale.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società per azioni - S.P.A. Unipersonale

Si applicano le norme relative alle società per azioni, ma l'intero capitale sociale deve essere sottoscritto e versato all'atto della costituzione e nella denominazione della società dovrà sempre comparire la dicitura "a socio unico".



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società in accomandita per azioni - S.A.P.A.



Presenta due categorie di soci:

I soci accomandatari sono illimitatamente responsabili anche per le obbligazioni assunte dalla società; tra questi viene scelto un Amministratore unico o più amministratori (Consiglio di Amministrazione) a cui affidare l'amministrazione.

I soci accomandanti sono responsabili limitatamente alla quota di capitale sociale sottoscritta.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società cooperativa

Rispetto alle altre società di capitali, ha uno **scopo mutualistico** anziché di lucro. Si tratta di una associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni. In base al tipo di scambio mutualistico previsto tra la società ed i soci, si distingue tra “cooperative a mutualità prevalente” e “cooperative diverse”. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico; c'è l'obbligo di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società cooperativa

Lo scopo mutualistico consiste nella **gestione di servizio in favore dei soci**, ossia nel **dovere della società di concludere contratti di scambio** (acquisizione dai soci di fattori della produzione o cessione ai soci dei beni o servizi prodotti) **o di lavoro con i propri soci.**



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società cooperativa

- Le CMP si distinguono dalle cooperative diverse per il rispetto di **due requisiti** fondamentali imposti dal legislatore:
- un requisito **di tipo gestionale**: l'attività "caratteristica" della cooperativa deve svolgersi per più del 50% con i soci;
 - un requisito **di tipo formale**: lo statuto della cooperativa deve contenere specifiche clausole di non lucratività.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società cooperativa



A norma dell'articolo art. 2512:

Le CMP svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.

Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società cooperativa

Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio (autonomia patrimoniale perfetta). Il capitale sociale è variabile e non è previsto un capitale sociale minimo



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società cooperativa

Il numero dei soci non può essere inferiore a tre; ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale (i soci persone giuridiche hanno diritto a cinque voti)



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società cooperativa

Il trasferimento delle quote/azioni può avvenire solo se autorizzato dagli amministratori; il socio che intende cedere la propria partecipazione dovrà pertanto darne preventiva comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Non è necessario modificare l'atto costitutivo a seguito dell'ingresso in società di nuovi soci.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Società cooperativa

Le partecipazioni dei soci possono essere costituite sia da azioni (se si adotta la struttura giuridica della S.p.A.) che da quote (se si adotta la struttura giuridica delle S.r.l.).



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Impresa sociale

Si tratta di particolari società di capitali.

Le imprese sociali sono quegli enti esclusivamente costituiti in forma collettiva che esercitano in via stabile e principale un'attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi di **utilità sociale** diretta a realizzare finalità di interesse generale.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Impresa sociale

Si tratta di uno strumento che permette di coniugare l'attività d'impresa con tutte quelle attività aventi vocazione sociale e finalità di interesse generale.

Il D.L. n 155/2006 individua come possibili imprese sociali: associazioni (riconosciute e non), fondazioni, comitati, cooperative, consorzi, diversi tipi di società.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Impresa sociale

L'impresa sociale potrà essere costituita esclusivamente per atto pubblico e lo statuto sociale dovrà contenere anche l'indicazione del carattere sociale dell'impresa identificabile nell'oggetto esercitato e nell'impossibilità di distribuire utili.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Impresa sociale

Si tratta di uno strumento che permette di coniugare l'attività d'impresa con tutte quelle attività aventi vocazione sociale e finalità di interesse generale. Il D.L. n 155/2006 individua come possibili imprese sociali: associazioni (riconosciute e non), fondazioni, comitati, cooperative, consorzi, diversi tipi di società.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Impresa sociale

L'*attività prevalente* di un'impresa sociale deve essere ricompresa in uno dei settori tassativamente elencati nell'art. 2 co.1 del D.Lgs 155/2006: assistenza sociale e sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; **formazione universitaria e post-universitaria**; ricerca ed erogazione di servizi culturali; **formazione extra-scolastica**; servizi strumentali alle imprese sociali, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Impresa sociale

Assenza dello scopo di lucro “soggettivo”: l'ente che esercita un'impresa sociale deve destinare gli utili derivanti da tale attività allo svolgimento dell'attività stessa o ad incremento del proprio patrimonio. Non sarà possibile distribuire, nemmeno in forma indiretta, utili, fondi, avanzi di gestione, in qualsivoglia modo denominati, a favore di amministratori, soci, collaboratori o lavoratori.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Impresa sociale

Responsabilità patrimoniale limitata: ferma restando l'autonomia patrimoniale prevista per le società di capitali, è prevista per l'impresa sociale una particolare autonomia patrimoniale legata all'ammontare del capitale sociale.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Consorzio di imprese

Con il termine consorzio si identifica un'associazione fra imprese, di natura economica, che ha la specifica finalità di realizzare gli interessi finanziari dei partecipanti, attraverso la collaborazione fra le imprese consorziate, volta alla massimizzazione dei risultati che intendono raggiungere.

Questa **collaborazione fra imprese** può comportare una regolamentazione delle rispettive attività dei consorziati, oppure lo svolgimento di particolari fasi delle rispettive **imprese consorziate**. Si tratta quindi in sostanza di una collaborazione interaziendale, regolata e decisa in comune.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Consorzio di imprese

I consorzi rientrano, da punto di vista contrattuale, nella categoria dei **contratti plurilaterali con comunione di scopo**, quindi contratti con più parti che, assieme, perseguono un obiettivo comune e condiviso.

Il codice civile stabilisce che attraverso il contratto di consorzio più imprenditori creano un'organizzazione comune, per disciplinare o svolgere determinate fasi delle rispettive imprese.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Consorzio di imprese



Si tratta quindi di una scelta collettiva, che ha l'obiettivo di **creare guadagni per i singoli imprenditori coinvolti, derivanti da un incremento di utili o dalla garanzia di mantenere una determinata posizione sul mercato, più facilmente conservabile grazie alla forza del consorzio.**

Il contratto di consorzio, da stipularsi per iscritto, deve indicare fra l'altro l'oggetto e la durata del consorzio, gli obblighi e i contributi dei consorziati, i casi di recesso ed esclusione.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Consorzio di imprese



I partecipanti al consorzio sono, quindi, gli imprenditori che esercitano una medesima attività economica, o attività economiche connesse (si pensi, ad esempio, agli imprenditori agricoli e alle cooperative agricole)



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Consorzio di imprese

All'interno del consorzio non è prevista l'esistenza di un rapporto concorrenziale fra imprenditori coinvolti, tenendo conto che un consorzio viene realizzato con lo scopo di collaborare fra aziende, e quindi la concorrenza è di conseguenza non utile fra le imprese partecipanti, dato l'obiettivo comune.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Consorzio di imprese

Esistono ipotesi nelle quali è possibile che al consorzio partecipino soggetti che non hanno natura imprenditoriale. Si tratta in questo caso di quelli che sono chiamati **consorzi misti**, cioè quegli organismi consortili che coinvolgono non solo imprese ma anche enti pubblici o privati, e che sono in genere regolati da leggi speciali di agevolazione.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Consorzio di imprese

Gli enti pubblici e privati che aderiscono al consorzio (si pensi alle camere di commercio, o alle associazioni di categoria) non partecipano in questo caso alla specifica funzione consortile, ma svolgono prettamente un ruolo di sostegno economico – finanziario.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Consorzio di imprese

Esistono ipotesi nelle quali è possibile che al consorzio partecipino soggetti che non hanno natura imprenditoriale. Si tratta in questo caso di quelli che sono chiamati **consorzi misti**, cioè quegli organismi consortili che coinvolgono non solo imprese ma anche enti pubblici o privati, e che sono in genere regolati da leggi speciali di agevolazione.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Consorzio di imprese

Gli enti pubblici e privati che aderiscono al consorzio (si pensi alle camere di commercio, o alle associazioni di categoria) non partecipano in questo caso alla specifica funzione consortile, ma svolgono prettamente un ruolo di sostegno economico – finanziario.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Consorzio di imprese



Consorzi interni :

sono quei consorzi nei quali i partecipanti regolamentano le proprie attività e le fasi delle imprese consorziate: non hanno soggettività giuridica, né autonomia patrimoniale.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Consorzio di imprese



Consorzi con attività esterna:

sono quelli nei quali l'organizzazione dei consorziati è destinata ad attività rivolte verso l'esterno del consorzio stesso: in quanto destinato a svolgere attività che lo mettono in relazione con soggetti terzi, il consorzio con attività esterna ha una propria soggettività, e autonomia patrimoniale.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Consorzio agrario

Un **consorzio** agrario è un'organizzazione di agricoltori, costituiti in forma di **società cooperativa**, su base provinciale o interprovinciale, per la fornitura di beni o servizi utili per l'attività imprenditoriale agricola o per la commercializzazione delle loro produzioni.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Reti di impresa



Cosa sono le reti di impresa e quali vantaggi offrono?



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Reti di impresa

La rete di impresa è un contratto che consente ai partecipanti di mettere in comune attività e risorse per migliorare il funzionamento aziendale e rafforzare conseguentemente la competitività delle aziende che ne fanno parte.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Reti di impresa

E' uno strumento attraverso il quale le imprese hanno l'opportunità di realizzare, attraverso la collaborazione con altri soggetti, obiettivi ambiziosi, ad esempio l'inserimento in aree di mercato a livello internazionale che da sole non potrebbero raggiungere a causa delle ridotte dimensioni aziendali, accrescendo quindi la propria competitività senza tuttavia rinunciare alla propria autonomia giuridica individuale.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Reti di impresa

Elemento fondamentale che connota le diverse tipologie di rete è il “**programma comune di rete**” sulla base del quale i contraenti si obbligano:

a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese, come ad esempio la creazione di gruppo di acquisto o la creazione di un marchio comune;



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Reti di impresa

a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, come ad esempio lo scambio di informazioni commerciali o lo scambio di prodotti;

ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, come ad esempio l'attività di ricerca e sviluppo o la condivisione di piattaforme logistiche.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE

Reti di impresa

Il contratto di rete di impresa deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata; può prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l'esecuzione del contratto o di singole parti di esso.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE



Consumatore

è definito l'utilizzatore finale del bene, ossia colui che acquista il bene per sé

(quindi diverso da chi acquista per rivendere)



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE



Codice del Consumo, art. 3, comma 1, lettera a

Consumatore o Utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE

Codice del Consumo, art. 2
Diritti dei consumatori

I. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE

Codice del Consumo, art. 2
Diritti dei consumatori

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE

Codice del Consumo, art. 2
Diritti dei consumatori

- c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà (1);
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE



Il **consumatore** postmoderno è, di fatto, attento all'impatto sociale e ambientale della produzione.

L'azienda deve far proprio questo impegno di rispetto all'ambiente poiché ne va della sua reputazione e quindi della sua capacità di vendere.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE DI PRODOTTI ALIMENTARI



Il consumatore ha sviluppato un atteggiamento e un senso critico che gli impedisce, quantomeno nella maggior parte dei casi, di assumere un comportamento passivo di fronte alla qualità di un bene di consumo. Il consumatore è una figura molto più attenta, rispetto al passato, al proprio benessere psicofisico.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE DI PRODOTTI ALIMENTARI



Per tale motivo è sorta la necessità di disciplinare, da un lato, l'intera filiera produttiva degli alimenti prevedendo standard qualitativi sempre più alti e severe norme di igiene e, dall'altro lato, la materia della c.d. tutela del consumatore (Codice del Consumo)



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE DI PRODOTTI ALIMENTARI



Il legislatore, nazionale e comunitari, o ha voluto assicurare la tutela del consumatore dei prodotti alimentari in due modi:



1) imponendo ai produttori di fornire una chiara e veritiera descrizione delle caratteristiche qualitative del prodotto commercializzato (si pensi ad esempio alla severa disciplina riguardo l'etichettatura)



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE DI PRODOTTI ALIMENTARI

Il legislatore, nazionale e comunitari, o ha voluto assicurare la tutela del consumatore dei prodotti alimentari in due modi:

2) prevedendo il diritto al risarcimento del danno subito dal consumatore, le cui ipotesi più frequenti sono rappresentate dall'avvelenamento o intossicazione dovute alla pessima qualità del prodotto e dalla reazione allergica scatenata da sostanze contenute negli alimenti e non adeguatamente segnalate.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE DI PRODOTTI ALIMENTARI



Reg. 1169/2011 UE art. 7



Stabilisce il principio secondo cui le informazioni fornite dall'azienda produttrice riguardo le caratteristiche di un prodotto devono essere ispirate al principio di lealtà, laddove è espressamente vietata l'induzione in errore riguardo la natura, la composizione e l'origine dell'alimento, di modo che le informazioni fornite siano precise, chiare e facilmente comprensibili.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE DI PRODOTTI ALIMENTARI



Reg. 1169/2011 UE art. 9



Contiene l'elenco delle indicazioni obbligatorie – cui si affiancano quelle facoltative di cui all'art. 36 - da apporre sui contenitori degli alimenti



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE DI PRODOTTI ALIMENTARI

Reg. 1169/2011 UE art. 9

Indicazioni obbligatorie

- denominazione dell'alimento,
- elenco degli ingredienti e degli allergeni o intolleranti utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione,
- nella quantità netta dell'alimento,



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

IL CONSUMATORE DI PRODOTTI ALIMENTARI

Reg. 1169/2011 UE art. 9

Indicazioni obbligatorie

- nelle condizioni di conservazione e nel termine minimo di conservazione,
- nell'indicazione della ragione sociale dell'operatore che commercializza il prodotto nonché la sua provenienza



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

I CONSULENTI

I consulenti sono operatori, professionisti o società di professionisti, che ruotano attorno all'attività di filiera, offrendo alle imprese determinati servizi.

Hanno delle competenze tecniche specifiche che mettono a disposizione degli operatori della filiera .A titolo esemplificativo: agronomi, agrotecnici, periti agrari, biologi, chimici, tecnologi alimentari e ingegneri.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

I CONSULENTI

I consulenti sono operatori, professionisti o società di professionisti, che ruotano attorno all'attività di filiera, offrendo alle imprese determinati servizi.

Offrono servizi sia in ambito agricolo, sia relativamente al processo produttivo, al fine di ottimizzarne i risultati.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

I CONSULENTI

I consulenti possono offrire assistenza tecnica, per il rispetto degli standard richiesti dalla normativa (HACCP, SICUREZZA; ETICHETTATURA)

Possono offrire assistenza finanziaria (esperti in finanziamenti pubblici, intermediari del credito)

Possono svolgere attività di controllo ed analisi dei prodotti



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI



I sindacati esercitano la propria influenza mediante i rappresentanti sindacali aziendali. Se in azienda è rappresentato un sindacato, viene costituita una RSA (rappresentante sindacale), se sono rappresentati più sindacati vengono costituite delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI

La loro attività risiede nella tutela dei lavoratori agricoli.

I sindacati agricoli non presentano un alto tasso di sindacalizzazione. Una delle cause di tale fenomeno risiede nella struttura polverizzata del settore, basato sulle piccole imprese.



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI



Nonostante la polverizzazione delle imprese, grazie ad organi di rappresentanza aziendali, quali comitati aziendali, sindacati aziendali e rappresentanti sindacali, i sindacati sono in grado di raggiungere buona parte dei lavoratori del settore agro-silvicolo e dell'orticoltura



Sistema filiera agroalimentare

Gli stakeholders di filiera

RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI

QUALI SONO LE TUTELE PER I LAVORATORI AGRICOLI?

Le prestazioni previdenziali e assistenziali

Il riconoscimento del diritto di indennità di maternità per astensione facoltativa delle lavoratrici agricole

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ecc...



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE

1. trattare per la compravendita: *negoziare una partita di zucchero; negoziare azioni in borsa*

2. condurre le trattative per raggiungere un accordo



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE COMMERCIALE

1. trattare per la compravendita: *negoziare una partita di zucchero; negoziare azioni in borsa*

2. condurre le trattative per raggiungere un accordo



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B

La negoziazione B2B ha luogo all'interno del mercato B2B

Il mercato B2B è il mercato all'interno del quale operano i seguenti profili: produttori, rivenditori, comunità, altre organizzazioni



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B



Produttori: mercato costituito da imprese che acquistano prodotti per realizzare altri prodotti, o per utilizzarli diversamente (trattamenti, manutenzione, ecc.).



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B



Rivenditori: mercato costituito da intermediari che comprano prodotti per rivenderli.



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B



Comunità: mercato costituito dalla Pubblica Amministrazione e organizzazioni collegate.

Organizzazioni altre: mercato costituito da organizzazioni con scopi umanitari, religiosi, educativi e sociali (anche non profit).



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B



B2B è l'acronimo del termine anglosassone Business to Business, letteralmente “aziende verso aziende”.

Praticamente, si tratta di imprese che vendono a imprese.



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B



La domanda del mercato B2B è “derivata”, nel senso che dipende dalla domanda di prodotti finali.



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B



- Il processo d'acquisto attraversa quattro fasi:**
- 1. riconoscimento del problema (bisogno);**
 - 2. definizione delle specifiche del prodotto che risolve il problema;**
 - 3. ricerca e valutazione dei fornitori;**
 - 4. scelta del fornitore e ordinazione della fornitura**



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B



Le decisioni d'acquisto sono influenzate da tre fattori:

I. ambientali (forze politiche, leggi e regolamenti, fattori socio-culturali, condizioni economiche, forze competitive, tecnologie).



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B



2. organizzativi (obiettivi d'impresa, politiche d'acquisto, risorse, persone coinvolte).

3. personali.



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B



La negoziazione punta alla soddisfazione di ambedue i negoziatori, (chi compra e chi vende) nell'ottica win-win, dove entrambe le parti escono soddisfatte dei risultati conseguiti



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B EFFICACE

Si basa sui principi oggettivi della correttezza reciproca e su tre regole d'oro:

1. interessi in gioco e persone devono essere tenuti separati: l'oggetto della negoziazione infatti deve riguardare soltanto questioni oggettive, escludendo rigorosamente le posizioni personali dei negoziatori;



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B EFFICACE



2. perché si possano trovare soluzioni soddisfacenti per entrambi, i negoziatori devono immaginare e prendere in considerazione tutte le soluzioni alternative possibili, tra le quali scegliere la più equilibrata per entrambi;



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B EFFICACE



Per essere sicuri di raggiungere la soluzione migliore per entrambi, bisogna aver fissato, fin dall'inizio del processo negoziale, dei criteri di valutazione. Questo, dopo che ciascun negoziatore avrà preventivamente dichiarato il proprio obiettivo.



FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA

NEGOZIAZIONE B2B EFFICACE



Per essere sicuri di raggiungere la soluzione migliore per entrambi, bisogna aver fissato, fin dall'inizio del processo negoziale, dei criteri di valutazione. Questo, dopo che ciascun negoziatore avrà preventivamente dichiarato il proprio obiettivo.



CONTRATTO¹ TIPO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

N. _____

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

_____ con sede in _____
via _____ n. _____ C.F. _____,
P.IVA _____, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se
società) _____, nato a _____ il _____ e residente
a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____, di
seguito indicato come “Venditore”,

E

_____ con sede in _____
via _____ n. _____ C.F. _____,
P.IVA _____, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se
società) _____, nato a _____ il _____ e residente
a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____, di
seguito indicato come “Compratore”,

premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, che:

- il Compratore svolge l'attività di _____
- il Venditore svolge l'attività di _____
- per contratto di “fornitura” si intende che la merce viene consegnata in modo scaglionato in tempi diversi ed ogni consegna identifica una singola prestazione;
- l'esercizio della facoltà del “salvo vista” non pregiudica il diritto del Compratore al rifiuto della merce così come regolato al punto VIII del Contratto, le Parti si danno atto che nella fase precontrattuale, il Compratore:
 - intende esercitare la facoltà del “salvo vista” prima di ogni consegna;
 - non intende esercitare la facoltà del “salvo vista”;

in conformità con quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. e dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.,

¹ Il contratto ha efficacia per transazioni eseguite tra contraenti che hanno sede legale in Italia.

si stipula e conviene quanto segue

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto, il Venditore si obbliga a fornire al Compratore che si obbliga ad acquistare il/i prodotto/i indicato/i al punto IV.

II) DISPOSIZIONI GENERALI

Le Parti convengono che al presente contratto seguiranno i successivi ordinativi di acquisto, che ne costituiranno parte integrante e nei quali verranno indicati _____².

L'ordinativo sarà redatto secondo lo schema di cui all'allegato A.

Ogni documento, relativo al presente contratto dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere il numero identificativo riportato in alto a destra della prima pagina del presente contratto. Tali documenti potranno essere trasmessi anche per posta elettronica o a mezzo di telefax ai seguenti indirizzi:

se al Venditore:

e-mail _____ Fax _____,

se al Compratore:

e-mail _____ Fax _____.

Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre. Sono inoltre considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la Parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.

III) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal _____ e scade il _____.

IV) PRODOTTI E CARATTERISTICHE

Le consegne avranno ad oggetto i seguenti prodotti:

Prodotto 1 _____

Prodotto n _____

Le Parti stabiliscono che le caratteristiche del prodotto/i se non demandate all'interno dei successivi ordinativi di acquisto, sono quelle di seguito indicate:

Identificativo del prodotto	Denominazione di vendita	DOP/IGP	Da agricoltura biologica	Deteriorabile/non deteriorabile ³	Altre caratteristiche	Confezionamento/imballaggio
1						
n						

La denominazione di vendita e la specifica delle caratteristiche del/i prodotto/i oggetto del presente contratto sono indicate nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti⁴ in materia.

² Nell'ordinativo di acquisto dovranno essere indicati la quantità del/i prodotto/i, il prezzo, il luogo e la modalità di consegna, le caratteristiche relative al/i prodotto/i, qualora non definiti nel presente contratto.

³ Le parti devono indicare se il prodotto è deteriorabile o non deteriorabile ai sensi degli adempimenti previsti dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.

⁴ I prodotti oggetto del contratto vengono venduti secondo le norme previste dal Reg. CE n. 1308/2013 (regolamento unico OCM) comprendente anche le norme di commercializzazione per i settori degli ortofruttili freschi e degli ortofruttili trasformati.

Per i prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i.

I prodotti che si fregiano di una certificazione DOP-IGP vengono venduti anche nel rispetto delle norme previste dal Reg. CE n. 1151/2012, recante disposizioni sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e s.m.i., e nel rispetto di quanto disposto dai relativi Disciplinari di Produzione.

V) TOLLERANZE E ABBUONI

Le Parti definiscono, in relazione ad ogni singola consegna, tolleranze e abbuoni in riferimento alle caratteristiche qualitative del/i prodotto/i concordate tra le Parti:

No

Sì e secondo i seguenti termini _____.

VI) CAMPIONAMENTO

Le Parti si impegnano ad effettuare il campionamento del/i prodotto/i che costituiscono ogni singola consegna:

No

Sì. L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati competono al Venditore per le consegne effettuate "franco partenza" ed al Compratore per le consegne effettuate "franco arrivo".

I campioni devono effettuarsi presso _____ (indicare il luogo pattuito) in un numero di esemplari per ogni singola consegna pari a _____, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale anche senza alcuna specifica autorizzazione rappresenterà ad ogni effetto, nel campionamento la Parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente⁵ dalle Parti. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la Parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione scritta alla controparte, tramite documento trasmesso anche per posta elettronica o a mezzo di telefax, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni.

Le Parti definiscono le seguenti modalità di campionamento _____.

VII) ANALISI

In caso di reclamo, le Parti si impegnano ad effettuare le analisi sui campioni prelevati per la verifica delle caratteristiche dei prodotti oggetto della presente fornitura:

con le seguenti modalità: _____

oppure

seguendo le procedure per le analisi previste dagli usi e dalle consuetudini esistenti nel luogo di consegna della merce.

Le spese d'analisi ed eventuali contro-analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico

della Parte soccombente.

VIII) DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE

Nel caso in cui la merce di ogni singola consegna non presenti anche una sola delle caratteristiche qualitative specificate secondo quanto previsto al punto IV o all'allegato A, tenendo conto delle tolleranze e degli abbuoni se definiti al punto V, il Compratore, entro _____ ore/giorni dal ricevimento della merce, può rifiutare la merce o pretendere la consegna di una merce diversa avente le caratteristiche stabilite, dandone immediato avviso scritto al Venditore, nei modi stabiliti al punto XIV, specificando i vizi contestati.

Intervenuto l'avviso scritto, sono sempre fatte salve le facoltà di accordo amichevole tra le Parti e di richiesta di demandare la risoluzione della controversia alle analisi sui campioni nei modi indicati nel punto VII.

In caso di mancato accordo, ovvero di omessa richiesta secondo il comma precedente o di impossibilità di formulare la richiesta per la mancata operatività del punto VI, per la risoluzione della controversia verrà fatto riferimento a quanto stabilito al punto XX.

⁵ Conservati diligentemente: attraverso la sigillatura o un'altra modalità definita tra le parti atta ad assicurare l'immodificabilità del campione per le successive analisi.

IX) ENTITA' DELLA FORNITURA

Le Parti concordano che l'entità della fornitura del/i prodotto/i è pari a:

- Prodotto 1 _____ / quantità _____
- Prodotto n _____ / quantità _____

Le Parti concordano che il contratto di fornitura si considera rispettato nel momento in cui è stato consegnato il ____% dei quantitativi contrattati, salvo cause di forza maggiore.

oppure

Le Parti concordano che l'entità della fornitura rientra all'interno dei seguenti quantitativi:

	Quantitativo minimo	Quantitativo massimo
Prodotto 1		
Prodotto n		

La quantità della merce verrà rilevata con la seguente modalità _____.

X) LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA/RITIRO DELLA MERCE

Il luogo di consegna/ritiro della merce è _____
(riportare l'indirizzo) con la modalità franco _____.

Per luogo di consegna s'intende la località nella quale il Venditore si è obbligato a consegnare la merce al Compratore a proprio rischio, spese e sotto la propria responsabilità.

La modalità "franco arrivo" comporta che la consegna venga effettuata dal Venditore all'indirizzo indicato nel contratto e che le spese di trasporto ed i rischi connessi siano a carico del Venditore.

La modalità "franco partenza" comporta che il ritiro venga effettuato dal Compratore all'indirizzo indicato nel contratto e che le spese di trasporto ed i rischi connessi siano a carico del Compratore.

oppure

Le Parti pattuiscono che la consegna della merce avviene secondo la seguente modalità⁶

oppure

Le Parti stabiliscono che il luogo e la modalità di consegna/ritiro della merce verranno indicati all'interno dei successivi ordinativi di acquisto.

XI) TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le Parti concordano che la fornitura sarà eseguita con un numero di consegne pari a _____, con la seguente tempistica _____.

oppure

Le parti concordano che il Compratore ha la facoltà di determinare la tempistica delle singole consegne. Il Compratore si impegna a trasmettere gli ordini di acquisto con un anticipo di almeno _____ giorni rispetto alla data richiesta per la consegna della merce.

Ciascuna Parte accorda all'altra _____ giorni di franchigia⁷ per l'esecuzione di ogni consegna. Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello di consegna pattuito.

Le Parti concordano che ogni consegna sarà della seguente entità:

- Prodotto 1 _____ / quantità _____
- Prodotto n _____ / quantità _____

oppure

Le parti concordano che l'entità della singola consegna verrà indicata all'interno dei successivi ordini di acquisto.

⁶ Per la pattuizione dei termini di consegna/ritiro della merce le parti, qualora lo ritenessero opportuno, possono fare riferimento anche a quelli definiti dalle regole degli INCOTERMS® 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale www.cciitalia.org, o anche a quelli definiti da particolari usi locali qualora esistenti.

⁷ Ai fini del presente contratto per "franchigia" si intende la tolleranza in termini di giorni.

Quando la quantità pattuita per ogni singola consegna è seguita dalla parola "circa", le Parti stabiliscono la tolleranza del ____% in più o in meno rispetto alla quantità pattuita.

In ogni caso le Parti concordano che l'entità di ogni singola consegna non potrà essere inferiore a ____% o superiore a ____% rispetto alla quantità pattuita al punto IX.

XII) INADEMPIENZE

Salvo i casi di forza maggiore, quando si verifica che:

- uno dei contraenti viene dichiarato fallito ovvero dia corso ad una procedura concorsuale di concordato, il contratto può essere risolto di diritto per le quote della fornitura non ancora eseguite;

- il Compratore abbia già omesso o sospeso per questo contratto uno o più pagamenti senza motivo o senza dare l'avviso scritto di cui al punto VIII come regolato nel punto XIV, fatti salvi i termini previsti dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i,

il contratto può essere risolto di diritto per le quote della fornitura non ancora eseguite;
 si prevede la penale _____

- una delle Parti abbia rifiutato di procedere al campionamento di cui al punto VI, ove pattuito,

il contratto può essere risolto di diritto per le quote della fornitura non ancora eseguite;
 si prevede la penale _____

- non siano stati osservati i termini e le disposizioni per l'esecuzione della fornitura come definito al punto XI,

il contratto può essere risolto di diritto per le quote della fornitura non ancora eseguite;
 si prevede la penale:

_____ per il mancato rispetto del numero delle consegne pattuite,
_____ per il mancato rispetto della tempistica delle consegne pattuite,
_____ per il mancato rispetto della tempistica di trasmissione degli ordini pattuita,
_____ per il mancato rispetto dell'entità delle singole consegne, pattuite.

- non sia stato rispettato il luogo di consegna/ritiro come definito al punto X,

il contratto può essere risolto di diritto per le quote della fornitura non ancora eseguite;
 si prevede la penale _____

La volontà di risoluzione di diritto del contratto deve essere comunicata per iscritto nei modi indicati al punto XIV e solo dopo la comunicazione scritta dà facoltà al contraente di procedere immediatamente, sempre previa autonoma comunicazione scritta alla controparte, al riacquisto o alla rivendita della merce. Ogni contestazione relativa alla sussistenza del diritto alla risoluzione del contratto per le quote non ancora eseguite verrà risolta secondo quanto stabilito al punto XX.

In caso di contestazione della sanzione, la Parte inadempiente può provvedere al pagamento della/e sanzione/i sopra indicata/e entro ____giorni dalla contestazione dell'evento, trascorsi inutilmente i quali le Parti sono libere di definire la contestazione secondo quanto stabilito al punto XX.

XIII) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di eventi imprevedibili che impediscano l'esecuzione del contratto in maniera definitiva, lo stesso si intende risolto per le quote non ancora eseguite. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi _____ giorni, il contratto per le quote non ancora eseguite, è risolto.

La Parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne immediata comunicazione scritta al suo insorgere, nei modi indicati al punto XIV, comunque non oltre _____giorni, alla propria controparte con l'obbligo contestuale di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

XIV) RECLAMI

Di qualunque reclamo e/o contestazione che il Compratore intendesse sollevare al Venditore o il Venditore intendesse sollevare al Compratore, la Parte che reclama deve dare immediata comunicazione all'altra mediante forma scritta, anche per posta elettronica o a mezzo di telefax, e comunque entro _____ giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Il reclamo deve contenere l'indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato.

Nel caso di contestazioni sulla qualità, il termine è quello previsto al punto VIII.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo amichevole sul reclamo, per la risoluzione della controversia, si fa riferimento a quanto stabilito al punto XX.

XV) PREZZO

Il prezzo unitario di vendita è di:

- Prodotto 1 _____ / prezzo _____ (Euro/unità di misura)
- Prodotto n _____ / prezzo _____ (Euro/unità di misura)

oppure

il prezzo unitario di vendita è definito come di seguito⁸:

XVI) TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le Parti pattuiscono che il pagamento dovrà essere effettuato⁹ per ogni singola consegna entro _____ giorni dal _____ tramite la seguente modalità: _____ a seguito dell'emissione della relativa fattura e nel rispetto della vigente normativa fiscale.

Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Suddetto termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62 e in particolare ai contratti conclusi tra imprenditori agricoli; ai contratti conclusi tra imprenditori ittici per i conferimenti di prodotti ittici; ai conferimenti effettuati dagli imprenditori agricoli alle cooperative e alle organizzazioni di produttori, purchè siano soci delle stesse, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

XVII) MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI LEGALI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI

Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

⁸ A titolo esemplificativo le Parti potrebbero fare riferimento al prezzo risultante da un listino appositamente redatto e da allegare al contratto, oppure possono fare riferimento al prezzo determinato sulla Borsa Merci telematica Italiana o riportato sul listino della Camera di Commercio del territorio di consegna/ritiro della merce il giorno della consegna o un giorno differente, oppure possono prevedere di definire un prezzo variabile sulla base di determinate caratteristiche, indicate nei successivi ordinativi di acquisto.

⁹ Qualora le parti lo ritengano opportuno, le stesse possono prevedere eventuali acconti sul pagamento.

XVIII) MODIFICHE E PATTI AGGIUNTIVI

Le Parti convengono che qualsiasi patto diverso da quelli oggetto del presente contratto deve essere stipulato obbligatoriamente per iscritto.

XIX) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE

Lo scambio dei propri dati personali e il relativo trattamento è reciprocamente autorizzato dai contraenti in ragione dell'esecuzione del presente contratto e per la durata dello stesso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice sulla privacy).

XX) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio del territorio

di consegna della merce

oppure

di spedizione della merce

secondo il Regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.

Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte:

davanti l'autorità giudiziaria;

oppure

mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio del territorio di consegna e/o spedizione della merce;

oppure

mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della _____ (indicare la sede arbitrale).

Il Tribunale arbitrale sarà composto da:

un arbitro unico

oppure

un collegio arbitrale

nominato in conformità al Regolamento della sede prescelta e deciderà:

secondo diritto

oppure

secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

XXI) RINVIO

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre disposizioni di legge.

_____, li _____

Venditore _____

Compratore _____

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui al punto:

- *V) (tolleranze e abbuoni);*
- *VIII) (diritto al rifiuto della merce);*
- *X) (luogo e modalità di consegna/ritiro della merce);*
- *XI) (termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto);*
- *XII) (inadempienze);*
- *XX) (risoluzione delle controversie),*

sopra riportate, le cui clausole – oggetto di trattativa – si intendono accettate ad ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Venditore _____

Compratore _____

Allegato A

ORDINE DI ACQUISTO¹⁰

RIFERIMENTO CONTRATTO TIPO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI N. ____

	Prodotto	Quantità	Prezzo	Caratteristiche	Confez./imball.
○	_____	_____	_____	_____	_____
○	_____	_____	_____	_____	_____
○	_____	_____	_____	_____	_____
○	_____	_____	_____	_____	_____
○	_____	_____	_____	_____	_____
○	_____	_____	_____	_____	_____
○	_____	_____	_____	_____	_____
○	_____	_____	_____	_____	_____

Luogo di consegna del/i prodotto/i _____

Giorno della consegna _____ dalle ore _____ alle ore _____

Modalità di consegna _____

Il Compratore _____

Per accettazione il Venditore _____


¹⁰ Per la compilazione dell'ordine deve essere fatto riferimento a quanto stabilito per ciascun termine all'interno del presente contratto.

Le spese di trasporto

Le operazioni di acquisto e di vendita sono, quasi sempre, caratterizzate da spese accessorie. possono essere di varia natura ma le principali sono sicuramente le **spese di trasporto**.


In primo luogo occorre chiarire
due punti fondamentali:

- a quale delle due parti fanno carico contrattualmente;
- quale delle due parti ha provveduto materialmente al pagamento.



Le clausole di contrattazione per le s.d.t.

Franco Magazzino Compratore (F.M.C.)
(libere da spese fino al magazzino del
compratore)




le spese di trasporto sono
di competenza del
venditore.

Le clausole di contrattazione per le s.d.t.




Franco Magazzino Venditore (F.M.V.)
(libere da spese dal magazzino del venditore)



le spese di trasporto sono
di competenza del
compratore.

Le “clausole del regolamento”

**Porto franco (p.f.)
(oppure porto affrancato)**





al regolamento ha provveduto
materialmente il venditore.



Le “clausole del regolamento”

Porto assegnato (p.a.)



al regolamento ha provveduto
materialmente il compratore.


Percorso logico da seguire:

Anzitutto occorre rispondere alla seguente domanda:

Chi ha pagato?


Dopodiché è indispensabile passare al secondo quesito:

Di chi era la competenza?



Percorso logico da seguire (segue)

Spese di trasporto



Il trasporto ferroviario

- **Franco vagone arrivo:** sono di competenza del venditore i costi ed i rischi del trasporto fino a che il vagone non arriva nella stazione di destinazione. Per contro, gravano sul compratore le spese per lo scarico ed il trasferimento fino al proprio magazzino.
- **Franco stazione arrivo:** sono a carico del venditore le spese di trasporto fino alla stazione d'arrivo; il compratore, in questi casi, ha l'onere del trasferimento della merce dalla stazione di arrivo al proprio magazzino.
- **Franco vagone partenza:** sono di competenza del venditore le spese di trasferimento alla stazione di partenza ed il caricamento sul vagone; dopodiché, il resto delle spese grava sul compratore.
- **Franco stazione partenza:** sono a carico del venditore soltanto le spese inerenti al trasferimento delle merci dal suo magazzino fino alla stazione di partenza; il compratore ha la competenza di tutto il resto (compreso il carico del vagone).

1.3 - I tre tipi di imprenditore per il Codice Civile

Come abbiamo già detto all'inizio di questo capitolo, il codice civile distingue, in base al *genere di attività*, due figure fondamentali di imprenditore:¹

- **imprenditore commerciale** (art. 2195 c.c.);
- **imprenditore agricolo** (art. 2135 c.c.).

Il codice inoltre, considerando le dimensioni e le caratteristiche aziendali individua la figura del

- **piccolo imprenditore**, di cui l'*imprenditore artigiano* rappresenta la figura più tipica (art. 2083 c.c.).

Queste distinzioni non sono puramente accademiche: appartenere all'una o all'altra di queste figure giuridiche comporta una serie di conseguenze rilevanti sul piano amministrativo, fiscale, previdenziale e creditizio.

Per non fare confusione: imprenditore commerciale e commerciante

Attenzione a non confondere «imprenditore commerciale» con «commerciante». Per il codice civile il termine «commerciale» non indica l'appartenenza a un particolare settore economico (quello del commercio), ma identifica un determinato «status giuridico»: *sono quindi «imprenditori commerciali» tutti coloro che esercitano attività produttive, di intermediazione (i commercianti in senso stretto) e di servizi, con le caratteristiche sopra indicate.*²

¹ Il nostro ordinamento giuridico classifica l'imprenditore e la sua attività in un modo poco lineare: ciò è dovuto soprattutto a ragioni storiche, che non è il caso di approfondire in questa sede.

² Esercizio di attività economica diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi; organizzazione; professionalità.

Chi è imprenditore commerciale

Sebbene il codice distingua tra imprenditore commerciale, imprenditore agricolo e piccolo imprenditore, la figura più importante, che produce cioè le conseguenze giuridiche di maggior rilievo (per esempio la possibilità di fallire) è quella di **imprenditore commerciale**.

Per opinione corrente il concetto di imprenditore commerciale si ottiene per esclusione, sottraendo dalla nozione generale di «imprenditore» la figura dell'«imprenditore agricolo» e (quando ricorre) del «piccolo imprenditore»: in parole povere, sono *imprenditori «commerciali» tutti gli imprenditori che non sono né «agricoli» né «piccoli».*

È **imprenditore commerciale** (art. 2195 c.c.) chi esercita:

- *un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi* (ad esempio una fabbrica automobilistica, un'emittente televisiva privata);
- *un'attività intermediaria nella circolazione dei beni* (cioè l'attività «commerciale» comunemente intesa):
 - commercio all'ingrosso;
 - commercio al dettaglio;
 - commercio ambulante;
 - pubblici esercizi commerciali (bar, ristoranti, ecc.);
- *un'attività di servizi*:
 - attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
 - attività bancaria o assicurativa;
 - altre attività ausiliarie delle precedenti (ad esempio un'agenzia di mediazione, di pubblicità, ecc.).

Come sopra accennato, rientrare in questo quadro giuridico produce una conseguenza molto importante:

l'imprenditore commerciale è assoggettato al fallimento

Il fallimento può avere *conseguenze molto pesanti* sul piano patrimoniale, ma anche personale, dell'imprenditore.¹ Data la complessità della materia, rimandiamo per maggiori dettagli a pubblicazioni specializzate.

¹ Come recita la legge fallimentare (R.D. 267/42 – art. 5) «L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». La procedura di fallimento ha come scopo quello di soddisfare i creditori dell'impresa. Di conseguenza, il fallito è chiamato a rispondere dei debiti con tutto il suo patrimonio, anche per la parte non investita direttamente nell'azienda.

Chi è imprenditore agricolo

È **imprenditore agricolo** (art. 2135 c.c. e come modificato dal d.lgs. 228/2001) chi esercita una o più delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse (es. produzione e vendita diretta di olio, vino, miele, funghi, formaggi, ecc.).

Per la precisione si intendono «connesse» le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto:

- prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

Chi è piccolo imprenditore

Secondo il codice civile (art. 2083 c.c.) sono **piccoli imprenditori**:

- i coltivatori diretti del fondo;
- gli artigiani;
- i piccoli commercianti;
- coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Questa figura, pur richiamata espressamente dal codice aveva perso via via d'importanza per la sostanziale indeterminatezza della legislazione al riguardo, che rendeva – e rende tuttora – difficile identificare con precisione quando un imprenditore è «piccolo». Dal '93 ha ripreso tuttavia maggior significato con l'istituzione del Registro delle Imprese presso le Camere di commercio, che prevede una Sezione Speciale per l'iscrizione dei piccoli imprenditori.

Tale figura si connota per due caratteristiche:

- riunisce sia l'ambito di attività dell'imprenditore commerciale (relativamente ai commercianti in senso stretto) che quello dell'imprenditore agricolo;
- si caratterizza per le limitate dimensioni dell'impresa, dove comunque il lavoro del titolare e dei familiari deve essere prevalente sia sul lavoro dei terzi che sul capitale investito nell'azienda.

La conseguenza più importante che deriva da questo status giuridico è che generalmente, a differenza dell'imprenditore commerciale, Il piccolo imprenditore **non può fallire**.

Attenzione però: il fatto di essere iscritti alla Camera di commercio come piccoli imprenditori non mette del tutto al riparo dal rischio di fallimento. Infatti in caso di insolvenza il piccolo imprenditore non viene automaticamente riconosciuto come tale: è il giudice fallimentare che decide di volta in volta, secondo vari criteri dettati dalla legge fallimentare¹ e dalla giurisprudenza in merito. 1 R.d. 16 marzo 1942, n. 267,

riformato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169. In base alla riforma, il legislatore fornisce ora una nuova nozione quantitativa di piccolo imprenditore (ammontare di attivo patrimoniale, di ricavi, ecc.) che prescinde dal criterio qualitativo stabilito dall'art. 2083 c.c. Ma le nuove norme non fugano i dubbi interpretativi. In ogni caso il ruolo del giudice fallimentare e della giurisprudenza di merito si conferma fondamentale per applicare la normativa ai singoli casi concreti.

L'imprenditore artigiano

Come si è visto, a proposito del piccolo imprenditore il codice richiama esplicitamente alcune figure (coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante). Queste figure sono state oggetto di *disciplina speciale* a vari fini (previdenziali, creditizi, ecc.). Vedremo ora in particolare, per la sua importanza, la disciplina dell'**artigianato** (con una avvertenza: le definizioni di artigiano per il codice e per la disciplina speciale – pur sovrapponendosi in larga parte – non coincidono esattamente).¹

L'attività artigiana, per l'importanza economica che tradizionalmente riveste nel nostro Paese, è regolata a livello nazionale da una *Legge speciale sull'Artigianato* (legge 443/85 e successive modifiche e integrazioni).² Tale legge precisa le caratteristiche sia dell'imprenditore artigiano che dell'impresa artigiana. Esistono inoltre diverse *leggi regionali* che regolano la materia a livello locale.

È considerato imprenditore artigiano chi:

- *esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana;*
- *assume la piena responsabilità dell'impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;*
- *svolge prevalentemente in prima persona l'attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo.*

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Si considera impresa artigiana quella che:

- *assume esclusivamente una delle forme giuridiche consentite dalla Legge Speciale (Impresa individuale, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Cooperativa, Consorzio);*
- *ha un numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8 a 40 secondo il tipo di contratto (apprendisti o non apprendisti), di lavorazione (in serie o non in serie) e di settore (edilizia, trasporti, abbigliamento, ecc.);*³
- *è rivolta alla produzione di beni (anche semilavorati) e di servizi, ad esclusione delle seguenti attività:*
 - attività agricola;
 - attività di intermediazione commerciale (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commercio all'ingrosso, al dettaglio, ecc.);
 - attività ausiliarie di queste ultime (agente, mediatore, ecc.).

Naturalmente l'artigiano potrà svolgere le attività di cui sopra in quanto «strumentali ed accessorie» all'esercizio dell'impresa: ad esempio una pasticceria artigiana può vendere i propri prodotti anche direttamente al pubblico (purché tali prodotti siano consumati immediatamente nei locali di produzione), in quanto tale commercio è puramente accessorio – cioè secondario – rispetto all'attività principale (quella produttiva).

Più in generale l'artigiano può vendere liberamente prodotti propri e di terzi, però con alcune limitazioni:

- *nel caso in cui venda prodotti propri al di fuori dei locali di produzione* dovrà attenersi agli obblighi previsti per i commercianti, ma ciò non gli farà perdere la qualifica di artigiano;
- *nel caso in cui venda prodotti non realizzati da lui*, non solo dovrà attenersi agli obblighi previsti per i commercianti, ma (se il reddito che gli deriva dal commercio è maggiore di quello che proviene dall'attività produttiva) potrà perdere la qualifica di artigiano ed acquisire quella di commerciante.

È bene ricordare ancora che la figura dell'artigiano, come definita dalla legge speciale, non coincide esattamente con quella prevista dal codice civile; ai fini pratici, tuttavia, ciò che conta sapere è che **ogni imprenditore che abbia le caratteristiche previste dalla legge speciale sull'artigianato è tenuto a presentare domanda di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane**, che di regola ha sede presso la Camera di commercio.⁴ Dall'iscrizione all'Albo derivano importanti conseguenze:

- *l'obbligo del pagamento dei contributi INPS* per la previdenza e l'assistenza sanitaria previste a carico degli artigiani;
- il diritto ad usufruire di *sgravi fiscali* non indifferenti, di *finanziamenti agevolati* (erogati soprattutto dall'Artigianocassa, l'ente finanziario di categoria) e di *altri benefici* («abbattimenti» contributivi per i dipendenti, ecc.).

L'artigiano ieri e oggi: dal calzolaio all'esperto di siti web

Al giorno d'oggi artigiano non è più solo il calzolaio, il fabbro ferraio o l'impagliatore di sedie. Può rientrare in questa figura giuridica, se ne ha i requisiti, anche chi offre prodotti o servizi innovativi: ad esempio fotografia industriale, pubblicità e comunicazione d'impresa, computergrafica, desktop publishing, realizzazione di siti internet, ecc.

¹Alcuni esempi: il caso dell'artigiano iscritto all'Albo apposito ma non piccolo imprenditore (es. Srl unipersonale artigiana) e viceversa quello del piccolo imprenditore artigiano ma non iscritto all'Albo (es. titolare di impresa familiare artigiana non partecipante all'attività produttiva).

²Modificata dalla legge 20 maggio 1997, n° 133 «Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985 in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice».

³Ad es. un'impresa di trasporto, per essere considerata artigiana, deve avere non più di 8 dipendenti; un'impresa che opera nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, per essere considerata artigiana deve avere un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16: il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; ecc. Per maggiori informazioni si può consultare la banca dati «Filo d'Arianna» presso le Camere di commercio o Aziende speciali convenzionate con Retecamere.

⁴In alcune regioni, come ad esempio in Toscana, le Commissioni provinciali per l'artigianato (C.P.A.) sono state abolite e le relative funzioni vengono svolte direttamente dalle Camere di commercio.